



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Angelo Ciocca
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 14 agosto 2018

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-057

Onorevole Ciocca,

La ringraziamo dell'interrogazione indirizzata al Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi che è stata trasmessa da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, con lettera dell'11 luglio scorso. Poiché il quesito da Lei posto riguarda il pignoramento dei conti bancari, un tema connesso all'ambito della vigilanza bancaria, il Presidente Draghi ha inoltrato alla mia attenzione l'interrogazione in oggetto.

In tale contesto Lei menziona l'impatto sui correntisti italiani derivante dal procedimento di espropriazione di crediti del debitore presso terzi nell'ambito del diritto italiano, con particolare riferimento alla notifica dell'atto di pignoramento. Viene da Lei rilevato che detto procedimento, che si applica al pignoramento dei conti bancari, in combinazione con l'obbligo di bonifico per il pagamento degli stipendi previsto per i datori di lavoro in base al diritto italiano, è problematico sia per i correntisti sia per i lavoratori dipendenti in Italia. Il Suo quesito concerne quindi le modalità con cui la BCE intende tutelare i correntisti coinvolti.

Pur comprendendo l'importanza della questione, devo informarLa che la materia esula dai compiti di vigilanza conferiti alla BCE. L'argomento pertiene alla tutela dei consumatori piuttosto che alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e rimane prerogativa delle autorità nazionali competenti¹.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Danièle Nouy

¹ Considerando 28 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).